



COMUNE DI TAVOLETO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 02-10-2026

Registro Generale n. 55

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CON DECORRENZA IMMEDIATA SINO AL 25 OTTOBRE 2026 (O SINO A DIFFERENTE COMUNICAZIONE).

L'anno duemilaventisei addì due del mese di ottobre, il Sindaco pro tempore **POMPEI STEFANO**

VISTA la nota di Marche Multiservizi S.p.A., prot. n. 12185/2026, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 3418/2026, avente ad oggetto: «Criticità dell'approvvigionamento idrico dell'invaso di Mercatale di Sassocorvaro Auditore e attivazione di misure emergenziali»;

VISTO che l'invaso di Mercatale costituisce una delle principali fonti di approvvigionamento idrico per i Comuni di Sassocorvaro Auditore, Montecalvo in Foglia e Tavoleto;

CONSIDERATE le persistenti condizioni di siccità e la conseguente significativa riduzione degli afflussi al bacino, che hanno determinato una progressiva diminuzione dei volumi idrici invasati, mettendo a rischio la continuità del servizio idrico;

VALUTATO che le portate dei corsi d'acqua dai quali dipende l'approvvigionamento idrico risultano sensibilmente ridotte e che, pertanto, si rende necessario adottare misure di contenimento dei consumi e dei prelievi della risorsa idrica;

RAVVISATA la necessità di adottare misure straordinarie e urgenti, finalizzate a disciplinare in maniera coordinata e incisiva l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire alla popolazione il soddisfacimento dei fabbisogni primari, con particolare riferimento agli usi alimentari domestici e igienico-sanitari;

RITENUTO che la situazione descritta imponga l'adozione di iniziative urgenti volte a prevenire pregiudizi agli interessi collettivi e a tutelare la continuità dell'approvvigionamento idrico;

CONSIDERATA la necessità, in ragione del carattere contingibile e urgente della situazione, di preservare la maggiore quantità possibile di risorsa idrica per il consumo umano e alimentare, riducendo conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per usi non essenziali;

VISTO l'art. 98 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», che prevede l'adozione delle misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi idrici;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

1. A tutta la cittadinanza, sull'intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 25 ottobre 2026, salvo revoca anticipata o proroga mediante successivo provvedimento, il divieto di prelievo e utilizzo di acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per i seguenti scopi:

- irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;
- lavaggio di aree cortilizie e piazzali, fatta eccezione per gli interventi effettuati nell'ambito dei servizi pubblici di igiene urbana, per i quali si raccomanda, ove possibile, lo svolgimento nelle ore successive al tramonto;
- lavaggio privato di veicoli a motore, fatta eccezione per le attività svolte presso impianti di autolavaggio regolarmente autorizzati;
- riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino situate in aree private;
- qualsiasi altro utilizzo diverso dagli usi alimentari domestici, igienico-sanitari e dall'abbeveraggio degli animali.

INVITA

La cittadinanza a utilizzare la risorsa idrica in modo razionale e responsabile, evitando ogni forma di spreco e collaborando attivamente alla tutela della disponibilità di acqua potabile.

Invita, altresì, gli utenti a controllare periodicamente i contatori idrici, al fine di individuare tempestivamente eventuali perdite occulte e segnalarle al gestore del servizio, nonché a provvedere alla pronta riparazione delle perdite riscontrate negli impianti interni alle abitazioni.

AVVERTE

1. Che il rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza richiede la collaborazione attiva di tutta la cittadinanza.

2. Che le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, nei confronti dei soggetti responsabili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora ne ricorrano i presupposti, sarà ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ordinanza SINDACO n.17 del 02-10-2026

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza a Marche Multiservizi S.p.A., quale gestore del servizio idrico integrato;
- l'attivazione, da parte della Polizia Locale e delle altre Forze dell'ordine competenti, di adeguate attività di vigilanza e controllo finalizzate ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- il controllo e il contrasto di eventuali prelievi abusivi di acqua dalle fontane pubbliche e dagli idranti, nel rispetto delle competenze delle autorità preposte;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio comunale e la sua diffusione attraverso i canali istituzionali dell'Ente, al fine di garantirne la più ampia conoscenza da parte della popolazione.

TRASMETTE LA PRESENTE ORDINANZA A

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino;
- Regione Marche – Direzione competente in materia di ambiente e risorse idriche e Direzione competente in materia di protezione civile e sicurezza del territorio;
- Provincia di Pesaro e Urbino;
- Marche Multiservizi S.p.A.;
- A.A.T.O. n. 1 Marche Nord, per gli adempimenti di competenza e per l'eventuale inoltro alle autorità competenti;
- Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale di Macerata Feltria;
- Comando Stazione Carabinieri di Tavoletto;
- Polizia Locale e Ufficio Tecnico Comunale.

AVVISA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Il Responsabile del procedimento è Stefano Pompei, Sindaco pro tempore del Comune di Tavoletto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to POMPEI STEFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-10-2026 al 17-10-2026

Lì 02-10-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DI MEO MARCO

Copia conforme all'originale.

Lì 02-10-2026

IL SINDACO
F.to POMPEI STEFANO